

STATUTO
Centro di solidarietà di Prato A.P.S.
Associazione di Promozione Sociale

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PRATO A.P.S." più brevemente chiamata "CSP A.P.S.", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Prato e con *durata illimitata*. L'associazione è stata fondata da un gruppo di volontari di ispirazione Cristiana e secondo la visione cristiana della persona umana intende operare per il futuro.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati. Ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 117/2017 l'Associazione svolge le attività di interesse generale di seguito elencate:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
5. servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

E più in particolare, l'associazione ha per scopo quello di:

- Operare nel campo del sostegno alla persona, alla coppia, alla famiglia ed alla genitorialità, offrendo supporto ed aiuto concreto attraverso l'ascolto e la rielaborazione di tecniche efficaci per il superamento delle problematiche;
- Svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione del territorio su problematiche correlate alla qualità e al benessere psicofisico nell'intero ciclo di vita;
- Promuovere la creazione di servizi alla persona;
- Attivare spazi di ascolto psicologico caratterizzato da una presa in carico globale della persona;
- operare nel campo del disadattamento e dell'emarginazione, svolgendo una concreta azione a favore di quelle persone che, per diverse ragioni e in diverse forme, si trovano in situazioni di particolare difficoltà; più precisamente in favore di quanti cercano un aiuto concreto per liberarsi da ogni forma di dipendenza (da sostanze, gioco d'azzardo, internet, affettiva ecc);
- svolgere attività di studio e di ricerca nelle materie trattate, con raccolta ed elaborazione di dati, effettuando interventi orientati ad una corretta informazione sociale;
- lavorare alla prevenzione ed al superamento delle problematiche che affliggono gli utenti, collaborando con le istituzioni pubbliche e private, con la comunità civile e le realtà operanti sul territorio, nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita personale e sociale. Attuare interventi territoriali integrati e promuovere la formazione e l'attivazione di reti sociali, nell'ottica dello sviluppo della comunità, al fine di ridurre i fattori di rischio e rafforzare i fattori protettivi in ordine ad una crescita armonica ed integrale della persona. Sviluppare nella scuola e sul territorio, iniziative di supporto e promozione della famiglia e del ruolo educativo dei genitori;
- Promuovere lo scambio di informazioni tra professionisti, condividere le competenze nel rispetto dell'individualità e della specifica professionalità dei soci;
- Formazione a tutti coloro che a vario titolo erogano servizi d'aiuto alla persona (in ambito educativo, scolastico, socio-sanitario ...);
- Creare gruppi di lettura e gruppi di supervisione per promuovere l'aggiornamento professionale, teorico e pratico.
- Strutturare, organizzare e svolgere attività ludiche e didattiche con fini psicoeducativi individuali e collettivi.
- Organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari, conferenze, pubblicazioni e divulgazione di materiale scientifico e informativo.
- Creare una rete di collegamento con i servizi sociali, sanitari, educativi, enti pubblici e privati, gruppi, persone fisiche, associazioni, società, istituti universitari al fine di collaborare nello svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.
- Collaborare e stipulare convenzioni con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- Operare nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo al conseguimento delle finalità statutarie.
- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.

- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
- Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione opera in una visione integrale della persona ed accoglie chiunque, senza discriminazioni di tipo sociale, razziale, economico, culturale, politico, confessionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: a) radiazione, deliberata per maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori l'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione, non osservi le disposizioni statutarie o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali; senza giustificati motivi non adempia agli obblighi presi verso il CSP b) per decadenza causata dal mancato pagamento della quota sociale o frazione di essa, quando quest'ultima raggiunga l'importo di più di un terzo della quota totale

Il socio può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Prendono parte all'assemblea con diritto di parola e di voto tutti i soci, purchè in regola con il versamento della quota.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- delibera le linee operative del programma dell'Associazione e dell'attività da svolgere
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Albone

Arzidoni

Sto

N. Paul

Arzidoni

Arzidoni

Arzidoni

Arzidoni

Arzidoni

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altra persona a tal uopo eletta. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per voto segreto, o altro modo consentito dallo statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti e non possono se non su delibera di altra Assemblea. L'impugnazione delle delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, devono avvenire a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla trascrizione del verbale nei relativi registri.

Un estratto delle delibere potrà essere reso pubblico anche mediante l'affissione entro i successivi dieci giorni nella sede sociale o altro luogo dove l'attività viene svolta. Tutte le delibere e le decisioni sono comunque riportate in appositi libri.

ART. 8

(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione.

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, che sarà anche il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed assegna eventuali cariche;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire la quota sociale e le eventuali rateizzazioni;
- fissare la data dell'Assemblea ordinaria annuale;
- emanare, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell'associazione;
- nominare il Presidente onorario;
- deliberare circa l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti, nomina i responsabili dei vari settori terapeutici, tecnici ed amministrativi, proporre la nomina di eventuali soci Benemeriti;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 21 (ventuno), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.

Fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, rimane in carica quello scaduto.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai soci maggiori d'età i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo del numero dei candidati. Risulteranno eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, presiede il più anziano di iscrizione all'associazione. Nella prima riunione, da effettuarsi non oltre trenta giorni dall'elezione stessa, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, che è anche Vicepresidente dell'associazione ed un Segretario ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale a cura del segretario designato, dal Consiglio medesimo o, in sua assenza da un membro del Consiglio stesso designato dal suo Presidente. Le riunioni devono essere convocate con avviso da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato, ma sono tuttavia valide anche quelle effettuate con la presenza di tutti i consiglieri in carica ancorchè non convocata nei termini di cui sopra.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve riportare l'elenco degli argomenti posti in discussione. Le decisioni dei membri del Consiglio Direttivo possono essere anche assunte, alternativamente, con delibera assembleare sopra specificata, ovvero con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto. Spetta al Presidente stabilire per quale, argomenti sia opportuno adottare, in alternativa, uno dei predetti metodi decisionali.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due membri e, sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro consigliere designato dai presenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, rappresentanti di Istituzioni od Enti, di organi Internazionali, Nazionali o territoriali, ed in genere ogni soggetto la cui presenza possa essere ritenuta opportuna o gradita. Ad essi spetterà il diritto di parola e non di voto.

Viene considerato dimissionario il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio medesimo.

Qualora durante il mandato, in conseguenza di dimissioni od altre cause di decadenza della carica, venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, la sua sostituzione sarà decisa dal Consiglio stesso.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, a norma del presente statuto, dirige l'Associazione, può rilasciare procure speciali ed ha facoltà di delegare alcune competenze ad altro soggetto membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Attua il programma del CSP definito dal Consiglio Direttivo, promuove le iniziative che ritiene più opportune nei confronti delle Istituzioni Pubbliche e private e di ogni realtà esterna al CSP.

Il Presidente può decidere in via d'urgenza, su ogni argomento necessiti di essere deciso, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. E' autorizzato a trattare con gli istituti di credito, enti o società per ogni questione a carattere economico o finanziario, interessi l'associazione.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed ogni qualvolta venga espressamente delegato.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al presidente dell'Associazione che ne autorizzerà la visione da effettuarsi presso la sede dell'ente.

ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

ART. 18 (Rinvio)

[illegible]